

# Ordinanza concernente il monitoraggio del mercato<sup>1</sup> nel settore agricolo

del 7 dicembre 1998 (Stato 1° gennaio 2008)

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visti gli articoli 27, 177 e 185 capoversi 2 e 3 della legge sull'agricoltura<sup>2</sup>,  
*ordina:*

## **Art. 1** Servizio di monitoraggio del mercato

L'Ufficio federale dell'agricoltura è incaricato del monitoraggio del mercato<sup>3</sup>. Il servizio di monitoraggio del mercato rileva a diversi stadi di trasformazione e smercio il livello dei prezzi di prodotti agricoli e di prodotti agricoli trasformati.

## **Art. 2** Merci che sottostanno al monitoraggio del mercato

<sup>1</sup> Sottostanno al monitoraggio del mercato i seguenti gruppi di merci:

- a. carne, prodotti di carne e insaccati;
- b. latte e latticini;
- c. uova e pollame;
- d. prodotti della campicoltura e loro prodotti trasformati;
- e. frutta e verdura e loro prodotti trasformati.

<sup>2</sup> Il servizio di monitoraggio del mercato stabilisce le singole merci i cui dati di mercato vanno monitorati.<sup>4</sup>

## **Art. 2a<sup>5</sup>** Collaborazione degli operatori del mercato

Gli operatori del mercato sono tenuti a fornire al servizio di monitoraggio del mercato i dati di mercato conformemente alle esigenze riguardanti le scadenze e il contenuto da esso fissate.

RU 1999 569

<sup>1</sup> Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6471). Di detta modifica è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

<sup>2</sup> RS 910.1

<sup>3</sup> Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6471). Di detta modifica è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

<sup>4</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6471).

<sup>5</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6471).

**Art. 3** Collaborazione di altri servizi

I dati rilevati o le statistiche allestite da altre autorità federali, cantonali o comunali nell'ambito di rilevazioni dei prezzi devono essere messi a disposizione del servizio di monitoraggio del mercato.

**Art. 4** Informazione del pubblico

Il servizio di monitoraggio del mercato informa regolarmente il pubblico sui risultati delle sue rilevazioni.

**Art. 5** Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1999.